

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1991, n. 40.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6: «Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi delle case popolari» . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 41.

Completamento delle norme sul funzionamento delle commissioni provinciali espropri . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 42.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 43.

Nuove norme in materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 44.

Disposizioni per l'adeguamento dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate alle province . . . . . Pag. 5

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 62.

Modificazione alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28: «Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione» . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 63.

Interventi straordinari di edilizia sportiva in favore dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 64.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni: «Repressioni delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 65.

Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 66.

Contributo straordinario della regione Piemonte al Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 67.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44: «Norme transitorie in materia socio-assistenziale». . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 68.

Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41: «Interventi nei confronti di associazioni ed enti, a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore dei cittadini disabili» . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 69.

Norma finanziaria relativa alla sottoscrizione di azioni della Società di gestione dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 80 . . . . . Pag. 11

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 70.**

Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su: «Tutela ed uso del suolo» . . . . . Pag. 11

**REGIONE VALLE D'AOSTA****LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1991, n. 74.**

Aumento dell'ammontare degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni . . . . . Pag. 15

**LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1991, n. 75.**

Acquisto dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica (R.M.) . . . . . Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1991, n. 76.**

Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva. . . . . Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 77.**

Disposizioni dirette a promuovere e favorire l'organizzazione del convegno internazionale «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste» . . . . . Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 78.**

Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto «Corrado Gex» della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 79.**

Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17: «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo» . . . . . Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 80.**

Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innervamento artificiale . . . . . Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 81.**

Autorizzazione alla sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale sociale della «Banca della Valle d'Aosta S.p.a.» . . . . . Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 82.**

Programma triennale conoscitivo nel settore forestale. . . . . Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 83.**

Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie . . . . . Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 84.**

Modifiche della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62 e 13 giugno 1991, n. 19. . . . . Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 85.**

Funzionamento e attività del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Autorizzazione di spesa . . . . . Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 86.**

Compensi ai componenti le commissioni mediche, operanti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo . . . . . Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 87.**

Sottoscrizione di capitale azionario della «Digrava S.p.a.» . . . . . Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 88.**

Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi . . . . . Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 89.**

Realizzazione in via sperimentale del sistema di chiamata di pronto soccorso sanitario regionale con numero di telefono unico «118», di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33, recante: «Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario in Valle d'Aosta» . . . . . Pag. 27

**REGIONE MARCHE****LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1991, n. 36.**

Procedure per l'accertamento della natura privata e per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. . . . . Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 37.**

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 2 concernente l'acquisto di un fabbricato da destinare a sede degli uffici del consiglio regionale . . . . . Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 38.**

Utilizzo graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli e prove pratiche, per posti vacanti della V qualifica funzionale. . . . . Pag. 30

**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1991, n. 39.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1991. . . . . Pag. 30

**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 40.**

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1986, n. 13 sulla disciplina delle concessioni di acquicoltura o piscicoltura. . . . . Pag. 30

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1991, n. 40.

**Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6: «Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi delle case popolari».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 39 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 è così sostituito:

## «Art. 39

*Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa*

1. La giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito territoriale individuato per gli interventi di nuova costruzione del programma quadriennale regionale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombrò di abitazioni da recuperare.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi facenti parte della quota di riserva devono sussistere i requisiti di cui all'art. 34 purché non si tratti di sistemazione provvisoria che non può superare la durata di anni due salvo eventuali proroghe motivate dal permanere della gravità della situazione di emergenza.

3. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 35 competente per l'ambito territoriale, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

4. Un'ulteriore quota non superiore al 10 per cento può essere riservata per assegnazioni annuali a favore delle Forze dell'Ordine. Qualora questa aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata, la residua disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. I comuni comunicano ai prefetti, competenti per territorio, che provvedono all'emanazione dei conseguenti bandi di concorso, il numero e le caratteristiche degli alloggi come sopra riservati.

5. La competenza dell'individuazione dei beneficiari di tale riserva è attribuita al commissario del Governo nella Liguria e l'assegnazione degli alloggi è effettuata con ordinanza del sindaco del comune competente.

6. Tali assegnazioni, ferma restando l'applicazione del canone di locazione a norma della legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio di cui all'articolo 28 con conseguente disciplinare e senza l'atto convenzionale di locazione disciplinato dalla presente legge. Le assegnazioni decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio. Nel caso che la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità, è concessa, a domanda, una proroga della decadenza dell'assegnazione fino a tre anni. Se la cessazione dal servizio è dovuta al decesso dell'assegnatario si applicano, per la durata di tre anni, le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 1 e 2.

7. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'art. 30 comma 3 da assegnare annualmente per ciascun comune nell'ambito considerato.

8. Nel caso in cui il beneficiario di alloggio facente parte della quota di riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti per la nuova assegnazione sono quelli per la permanenza del rapporto di assegnazione.

9. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dalla presente legge, salvo il caso di calamità naturali per le quali si operi in regime commissariale ai sensi della vigente normativa sulla protezione civile. In tal caso i comuni possono sospendere i concorsi per l'assegnazione di alloggi e riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse, prescindendo nei loro confronti dai requisiti particolari eventualmente previsti dal bando.

10. Nel caso in cui la quota di alloggi di riserva di cui al comma 1 non sia utilizzata in tutto o in parte, gli alloggi sono assegnati ai concorrenti indicati all'articolo 32».

## Art. 2.

1. È abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 1991

GUALCO

92R0156

## LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 41.

**Completamento delle norme sul funzionamento delle commissioni provinciali espropri.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Competenze ed oneri vari*

1. Le indennità di presenza e di rimborso spese ai componenti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche e integrazioni sono a carico della Regione a partire dall'anno 1986 data di avvenuta istituzione delle Commissioni stesse.

2. Le province provvedono, con anticipazione su propri fondi, al calcolo e al pagamento ai componenti delle citate Commissioni delle indennità di presenza e di rimborso spese spettanti ai medesimi, secondo le misure indicate dall'art. 4 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 32. La Regione rimborsa annualmente, a consuntivo, le suddette spese sostenute dalle province.

3. Resta a carico della Regione il rimborso delle spese postali e telefoniche sostenute dalle Commissioni ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge regionale 22 agosto 1989 n. 32, per il periodo dal 1° gennaio al 7 settembre 1989, data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991: «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali e statali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri di cui al comma 3 dell'art. 1, si provvede mediante ricorso al capitolo 0425 «postali, telegrafiche, telefoniche, bolli e carte bollate, noleggio apparecchiature telefoniche, canoni e manutenzione impianti» del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991.

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 19 dicembre 1991

GUALCO

92R0157

## LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 42.

**Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nel territorio ligure come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1991 n. 28 è modificata, secondo l'appartenenza del comune nel cui territorio è collocata l'utenza alle zone climatiche determinate a norma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, nel modo seguente:

- a) lire 20 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona «E»;
- b) lire 10 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona «F».

2. Non è soggetta ad alcuna modificazione la misura dell'addizionale di cui al comma 1 per quanto concerne le utenze collocate nei comuni siti nelle zone climatiche «C» e «D» determinate a norma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.

## Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 19 dicembre 1991

GUALCO

92R0158

## LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 43.

**Nuove norme in materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Canone minimo*

1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota fissa da porre a base del calcolo del canone minimo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 11-bis della legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 è fissato in lire 14.500 vano/mese e lire 23.000 per gli assegnatari che si considerano occupanti un solo vano convenzionale.

## Art. 2.

*Limite di reddito*

1. Il limite di reddito ai soli fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 41 in data 7 giugno 1989 è elevato a lire 17.500.000 a partire dal 1° novembre 1991 sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente.

2. A partire dal 1° giugno 1991 il limite di reddito per il calcolo dei canoni stabilito dall'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è aggiornato a lire 14.500.000 e si applica sulla base dei redditi dichiarati nell'anno precedente, per l'inserimento nelle fasce di cui all'art. 11 commi 1 e 2 della legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50. Sino a tale data i canoni sono calcolati ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34.

## Art. 3.

*Adeguamento ISTAT*

1. A partire dal 1° gennaio 1992 il canone oggettivo di cui alla legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50, posto a base del canone convenzionale di locazione è calcolato con l'integrazione dell'aggiornamento ISTAT maturato nel giugno dell'anno precedente.

2. Dal 1992 anche ai fini del calcolo del canone convenzionale di locazione, il limite di reddito, salvo diversa determinazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, è aggiornato dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei dodici mesi anteriori al 30 maggio dell'anno precedente.

**Art. 4.****Modifiche di norme**

1. L'art. 15 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è sostituito come segue:

«1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 maggio 1985 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori richiedono ai Comuni la regolarizzazione dei rapporti localitativi, previo accertamento, ad opera delle Commissioni di cui all'art. 35 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione.

2. La regolarizzazione è subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di una indennità di occupazione fissata dall'ente stesso per il periodo precedente alla richiesta di regolarizzazione presentata a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Tale indennità non può essere inferiore al canone di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è sostituita dalla seguente:

«d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale».

3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è abrogato.

**Art. 5.****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'art. 4 si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 9020 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e dotazione del capitolo 2875 «Quota integrativa regionale del fondo sociale per la corresponsione di contributi da destinare ad assegnatari che non siano in grado di sostenere il pagamento del canone di locazione ed il rimborso dei servizi comuni» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 19 dicembre 1991

**GUALCO**

92R0159

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 44.****Disposizioni per l'adeguamento dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate alle province.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Copertura delle spese per l'esercizio di alcune funzioni delegate alle province.*

1. La Regione Liguria, a concorde chiusura del confronto con le Amministrazioni provinciali sul finanziamento delle funzioni ad esse

delegate attribuisce, a copertura in conto arretrato fino al 31 dicembre 1990 delle spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate con le leggi regionali 30 agosto 1974 n. 28, 27 giugno 1979 n. 24, 28 febbraio 1983 n. 6, le seguenti somme alle province:

	lire
provincia di Genova	1.355.000.000
provincia di La Spezia	280.000.000
provincia di Savona	350.000.000
provincia di Imperia	490.000.000.

2. Gli importi suddetti saranno ripartiti nei due esercizi finanziari 1991 e 1992, secondo le previsioni contenute nell'assestamento del bilancio 1991 e nel bilancio 1992.

3. Restano fermi per il 1992 gli stanziamenti previsti, per le leggi di cui al comma 1, nel bilancio di previsione 1991.

**Art. 2.****Integrazioni e modificazioni alle leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28 e 27 giugno 1979, n. 24**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 alla copertura degli oneri relativi alla spesa per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 «Delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali» e alla legge regionale 27 giugno 1979 n. 24 «Subdelega alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona delle funzioni amministrative di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 96 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dalla legge 6 giugno 1974 n. 298», si provvede mediante l'istituzione del capitolo «0516 - Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e subdelegate alle province in materia di trasporti» con conseguente soppressione del capitolo «0515 - Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di trasporti» e del capitolo «0525 - Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate alle province concernente le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi previsto dalla legge 6 giugno 1974 n. 298».

2. Agli oneri per l'esercizio finanziario 1992 e successivi si provvede con i relativi bilanci, adeguandoli annualmente al tasso programmato di inflazione.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono percentualmente assegnati alle province in proporzione alla media delle somme ripartite dal 1986 al 1990.

**Art. 3.****Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28**

1. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 sono abrogati.

**Art. 4.****Abrogazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 24**

1. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 24 sono abrogati.

**Art. 5.****Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6**

1. A partire dall'anno finanziario 1992 gli stanziamenti previsti dall'art. 47 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 «procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli I.A.C.P.» sono adeguati annualmente al tasso programmato di inflazione.

**Art. 6.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1987, n. 7**

1. Dopo il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 «Delega alle province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni» è aggiunto il seguente comma:

1) «5. Lo stanziamento di cui al quarto comma è adeguato annualmente al tasso programmato di inflazione».

## Art. 7.

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24*

1. Dopo il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 «Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche di attuazione della legge 8 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi» è aggiunto il seguente comma:

«8. Lo stanziamento di cui al settimo comma è adeguato annualmente al tasso programmato di inflazione».

## Art. 8.

*Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8*

1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 «Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione» le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «70 per cento».

## Art. 9.

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1991, n. 13*

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 «Contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali» è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale e tengono conto del costo del personale, previsto nella «tabella A» allegata alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, degli eventuali aumenti contrattuali, della consistenza delle singole funzioni delegate e dell'ammontare dei proventi previsti dalla previgente normativa.»

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 506 «Oneri pregressi relativi all'esercizio di funzioni delegate alle amministrazioni provinciali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

## Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 1991

GUALCO

92R0160

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 62.

**Modificazione alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28: «Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po Istituzione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le cartografie contrassegnate con i numeri 8, 9, 10, 11 e 12 allegate alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, sono sostituite con le cartografie riportanti la medesima numerazione ed allegate alla presente legge.

## Art. 2.

1. All'art. 5, comma 2, lettera h), sub 2), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, dopo la parola «Casalgrasso» sono aggiunte le parole «Castagneto Po».

Cartografie (Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 19 dicembre 1991

BRIZIO

(Omissis).

92R0186

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 63.

**Interventi straordinari di edilizia sportiva in favore dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, in attuazione ed in conformità ai principi ed alle disposizioni dello Statuto regionale, prevede interventi straordinari di edilizia sportiva a favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino (I.S.E.F.), al fine di adeguare il patrimonio impiantistico ai parametri ed alle esigenze connesse alla formazione degli insegnanti di educazione fisica e allo svolgimento di attività formative ricreative extracurricolari relative al perfezionamento e miglioramento della pratica sportiva.

## Art. 2.

*Tipologie degli interventi*

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, in considerazione delle esigenze tecniche per il rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza degli impianti sportivi di uso pubblico, e in corrispondenza delle necessità esposte dall'I.S.E.F. per il soddisfacimento della pratica addestrativa nelle diverse discipline motorie, le tipologie delle strutture sportive da realizzarsi sono individuate in due campi polivalenti coperti e due palestre sovrapposte mediante ristrutturazione di fabbricato esistente.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo 900 milioni di cui 850 milioni per l'anno 1991 e 1 miliardo 50 milioni per l'anno 1992.

2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del comma uno, si provvede mediante riduzione di 850 milioni del cap. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e, in modo analogo, per lire 1 miliardo 50 milioni, per l'anno 1992.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributo straordinario all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino (I.S.E.F.) per interventi di edilizia sportiva» e con la dotazione di 850 milioni in termini di competenza e di cassa.

4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### Norma transitoria

1. In relazione alla natura giuridica dell'I.S.E.F. ed all'attuale rapporto di convenzionamento tra l'Istituto e la Regione Piemonte, gli interventi previsti dalla legge sono attuati, stante la straordinarietà e l'urgenza, in deroga alle disposizioni dell'art. 15 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e sue modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. 29 aprile 1985, n. 3791.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 19 dicembre 1991

BRIZIO

92R0187

### LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 64.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni: «Repressioni delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli».**

(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Modifica all'art. 1

1. All'art. 1, primo comma, le parole «Amministrazione Provinciali» vengono sostituite con la parola: «Province».

#### Art. 2.

##### Abrogazione e sostituzione dell'art. 2

1. Il titolo dell'art. 2 è così sostituito: «Vigilanza».

2. L'art. 2 è abrogato e così sostituito: «Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti, ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 3 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, secondo il dettato di cui all'art. 5 del Regolamento della comunità Economica Europea (CEE) n. 2048/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 e sue eventuali successive modificazioni, integrazioni e ricodificazioni, istituendo il Servizio Antisofisticazioni Vitivicole e nominando ufficiali ed agenti

di polizia giudiziaria. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4 il personale dei Servizi Antisofisticazioni Vitivicole potrà agire anche al di fuori del territorio della Provincia di appartenenza. Le Province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni.

Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato».

#### Art. 3.

##### Modifiche ed integrazioni all'art. 3

1. All'art. 3, punto 1, dopo le parole: «elaborano e commercializzano» vengono aggiunte le parole: «materiale di propagazione della vite».

2. All'art. 3 il punto 2 è abrogato.

3. All'art. 3 il punto 3 è abrogato e così sostituito: «Esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vitivicoli di cui, all'art. 3 del Regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, nonché le relative modalità di applicazione, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei V.Q.P.R.D. di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, dei vini da tavola designati in applicazione dell'art. 72 del Regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, dei vini di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1989 sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata».

4. All'art. 3 il punto 5 è abrogato.

#### Art. 4.

##### Abrogazione e sostituzione dell'art. 3-bis

1. L'art. 3-bis è abrogato e così sostituito: «1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano prodotti di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge, è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola nel comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento e a provvedere al relativo completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui al successivo art. 4. Costituisce altresì aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo e/o qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualità prodotti in regioni determinate prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'art. 4 della presente legge».

Sono esentati dagli obblighi di cui sopra i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:

- dichiarazione di raccolta uve;
- dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- dichiarazione di giacenze prodotti vinosi.

2. Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di Regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito in legge 4 novembre 1987, n. 460, l'inosservanza di cui al precedente comma 1. del punto 1), comporta:

a) una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a mq 5.000 la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo di lire 100.000 ed un massimo di lire 1.000.000: per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra mq 5.001 e mq 10.000 la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo di lire 300.000 ed un massimo di lire 3.000.000;

b) in ogni caso, per i trasgressori, l'esclusione da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi sopra previsti. Coloro che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1 del punto 1), nel richiedere provvidenze e/o autorizzazioni alla Regione Piemonte dovranno presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Servizio Antisofisticazioni Vitivicole della Provincia competente per territorio. Per le attività

amministrate dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 del punto 1) è accertato d'ufficio. I Servizi della Regione competenti per l'agricoltura, i Servizi delle Province ed i comuni accertano, anche avvalendosi delle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, le violazioni della presente legge.

L'Autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta regionale, che vi provvede con propria ordinanza ingiunzione secondo le procedure dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del punto 2), lettera a), del presente articolo saranno introitati in apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e successivi al Titolo III, Categoria 07, con la seguente denominazione: «Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni relative all'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola».

Le entrate in cui al comma precedente saranno destinate a copertura di un apposito capitolo titolato: «Contributi alle Province per l'acquisto di dotazioni strumentali destinate al funzionamento dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *Abrogazione dell'art. 3-ter*

1. L'art. 3-ter è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Abrogazione e sostituzione dell'art. 4*

1. Il titolo dell'art. 4 è così sostituito: «Istruzioni per l'applicazione della legge».

2. L'art. 4 è abrogato e così sostituito: «La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo per la vitivinicoltura, di cui all'art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e la competente Commissione del Consiglio regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge, comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte del competente ufficio regionale, delle Province, dei comuni e degli altri Enti ed Organismi interessati».

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462 e relativi decreti ministeriali attuativi, saranno individuati nelle istruzioni per l'applicazione della legge gli obiettivi ed il programma di interventi a livello regionale per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni nel settore viticolo-enologico.

Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione dello stato di attuazione della presente legge. La relazione deve avere come riferimento di attività l'anno solare. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente ed il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma di intervento annuale fanno decadere le assegnazioni di fondi alle Province previste nel primo comma del successivo art. 5».

#### Art. 7.

##### *Modificazioni dell'art. 5*

1. All'art. 5, comma 1, le parole: «Amministrazioni Provinciali» vengono sostituite con la parola: «Province».

2. All'art. 5, comma 2., dopo le parole: «relative alla» viene cassata la parola: «eventuale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

92R0188

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 65.

### Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione della Riserva naturale*

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

#### Art. 2.

##### *Confini*

1. I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, incidente sul comune di Domodossola, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola».

3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

#### Art. 3.

##### *Finalità*

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola sono così specificate:

a) promuovere il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, storico e ambientale;

b) garantire i necessari interventi di conservazione del complesso del Sacro Monte;

c) promuovere, d'intesa con l'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, la fruizione sociale dell'area della Riserva a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici, garantendo comunque il rispetto della spiritualità e della religiosità dei luoghi;

d) promuovere rapporti collaborativi a livello scientifico e culturale con gli altri Sacri Monti.

#### Art. 4.

##### *Gestione*

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da apposito Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione è quella definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in quanto applicabile.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola è così composto:

a) un rappresentante nominato dal comune di Domodossola;

b) due rappresentanti dell'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani;

c) un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario;

d) due membri nominati dal Consiglio regionale con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

## Art. 5.

*Personale*

1. L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito l'Ente di cui all'art. 4.

## Art. 6.

*Vincoli e permessi*

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico che sono definiti ed individuati dal Piano di cui all'art. 9;
- f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
- g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve quelle eventualmente previste nel Piano di cui all'art. 9;
- h) effettuare interventi di demolizione di edifici o di costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. Nel territorio della Riserva naturale è comunque consentito:

- a) svolgere le normali attività agricole;
- b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
- c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

3. Fino all'approvazione del Piano di cui al successivo art. 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito Piano naturalistico di cui all'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

## Art. 7.

*Sanzioni*

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1°, dell'art. 6 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1°, dell'art. 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), ed f), comma 1°, del precedente art. 6, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1° dell'art. 6 comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 2.500.000, nel caso di abbattimento.

5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h), comma 1°, ed alle limitazioni di cui al comma 3° del precedente art. 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

6. I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4., 5. e 6., del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui al comma 4° dell'art. 6 sono introitate nel bilancio della Regione.

## Art. 8.

*Vigilanza*

1. La vigilanza della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola è affidata:

- a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 5;
- b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

## Art. 9.

*Piano di intervento*

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Comune di Domodossola, adotta un Piano di intervento di cui all'art. 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, per il territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

2. Il Piano di intervento deve prevedere le opere ammesse sul territorio della Riserva con il relativo programma temporale e di finanziamento oltre ad individuare le emergenze ambientali ed urbanistiche da sottoporre a particolare regime di tutela.

3. Il Piano di intervento è approvato con deliberazione del Consiglio regionale previa consultazione dei soggetti interessati.

## Art. 10.

*Finanziamenti per le opere di tabellazione*

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in lire 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1991.

## Art. 11.

*Finanziamenti per la gestione*

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 50.000.000.

2. Agli oneri relativi agli anni 1992 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 12.

*Entrate*

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 7 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

(Omissis).

92R0189

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 66.

**Contributo straordinario della regione Piemonte al Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro.**

*(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro stesso, un contributo straordinario dell'importo di lire 250.000.000.

Art. 2.

1. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 250.000.000, della dotazione, di cui al cap. 2256 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo recante la denominazione «Contributo straordinario della Regione Piemonte a favore del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro», con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 250.000.000.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

92R0190

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 67.

**Modifica dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44: «Norme transitorie in materia socio-assistenziale».**

*(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Costituzione dell'assemblea dell'associazione dei comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali. Abrogazione comma 4, art. 2, legge regionale n. 44/91.*

1. Il comma 4. dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

92R0191

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 68.

**Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41: «Interventi nei confronti di associazioni ed enti, a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore dei cittadini disabili».**

*(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Procedure per la richiesta di contributo*

Il comma 2., punto c), dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41, è così modificato:

«Art. 4.

*Procedure per la richiesta di contributo.*

c) dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci disabili che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo».

## Art. 2.

*Criteri di ripartizione dei contributi*

L'art. 5 della legge regionale n. 41/87 è così modificato:

## «Art. 5.

*Criteri di ripartizione dei contributi*

1. I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli Enti o associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli Enti ed associazioni iscritti;
- b) una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte;
- c) una quota del 30 per cento sulla base del programma previsionale di attività previsto all'art. 4.

2. La quota di cui alla lettera c) è erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.

3. Qualora si rilevino notevoli difficoltà attuative rispetto agli scopi ed alle finalità prospettate nella istanza di concessione di contributo, la Giunta Regionale può autorizzare la variazione del programma di attività.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attività svolte dagli Enti ed associazioni di cui alla presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

92R0192

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 69.

**Norma finanziaria relativa alla sottoscrizione di azioni della Società di gestione dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 80.**

*(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di azioni della Società di gestione dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, autorizzata con legge regionale 28 dicembre 1989, n. 80, si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 340.000.000, del cap. 5750 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e con l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della dotazione di lire 340.000.000 al cap. 2381 del medesimo bilancio di previsione.

2. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

92R0193

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 70.

**Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su: «Tutela ed uso del suolo».**

*(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:

«La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è immediatamente inviata alla Provincia, alla comunità Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai Regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, punto otto. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi indicati nella deliberazione stessa.».

## Art. 2.

1. I commi dal nono al quattordicesimo dell'art. 15 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.

Con l'atto di approvazione la Giunta regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica urbanistica, può richiedere al comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:

- a) l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti;
- b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i comuni contermini;

- c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonché di specifiche aree classificate come di elevata fertilità;  
d) l'osservanza degli standards.

Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono comunicate, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, al comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettersi alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.

Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta regionale.».

2. Nel comma quindicesimo dell'art. 15 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «su parere del Comitato Urbanistico regionale» sono sostituite dalle parole «su parere della Commissione Tecnica Urbanistica».

3. Nello stesso comma quindicesimo dell'art. 15 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «sono comunicate dalla Giunta regionale al comune» sono sostituite dalle parole «sono comunicate dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, al comune».

4. L'ultimo periodo del comma diciassettesimo dell'art. 15 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni «Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale.» è sostituito come segue: «Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica.».

5. Nel comma diciannovesimo dell'art. 15 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale» sono sostituite dalle parole «sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica».

#### Art. 3.

1. Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.

Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.

Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale sono formate, adottate e approvate con la procedura di cui ai commi quarto, sesto e seguenti, del precedente art. 15.

Le varianti dei Piani Regolatori Generali occorrenti per la formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate e approvate con atti contestuali.

Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal comune interessato previa informazione al consorzio o alla comunità Montana; dopo l'adozione, il comune trasmette la variante al consorzio o alla comunità Montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di 60 giorni; il parere è trasmesso dal comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi: allo scadere del termine suddetto di 60 giorni la variante è comunque trasmessa dal comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.

Non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale vigente:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni dei tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.

Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al precedente comma sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimità; la deliberazione medesima è trasmessa, contestualmente all'invio al Comitato Regionale di Controllo, alla Regione, cui è data facoltà di annullarla, con deliberazione motivata della Giunta regionale da assumersi nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento della deliberazione del comune.».

#### Art. 4.

1. Gli ultimi due commi dell'art. 21 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«La dotazione minima di aree di cui al n. 3) che precede dovrà essere destinata a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 50%. Per gli insediamenti commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita sia superiore ai limiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, soggetti a nullaosta regionale per le grandi strutture di vendita, devono anche essere osservati gli standards relativi alla dotazione di parcheggi pubblici previsti dalle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge; nei casi di interventi all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, punto 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80% degli standards previsti nelle anzidette Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale.

In tutti i casi di cui ai nn. 1), 2) e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.

Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione.».

#### Art. 5.

1. All'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: «Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq» fino al termine del comma, sono soppresse e sostituite dai seguenti commi:

«Il rilascio delle concessioni edilizie relative ad insediamenti commerciali con superfici di vendita superiore a 400 mq (nei comuni sino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1.500 mq (nei Comuni con più di 10.000 abitanti) è subordinato al preventivo rilascio dei nullaosta regionali ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di calpestio compresa tra mq 4.000 e mq 8.000 il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla stipula di una convenzione o di atto di impegno unilaterale, ai sensi del successivo art. 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle Indicazioni Programmatiche e di urbanistica Commerciale così come previste dall'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge.

Nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di calpestio superiore a mq 8.000 il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale in conformità alle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale così come previste dall'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge.

Nei casi previsti dai precedenti due commi, nella convenzione che disciplina l'intervento, sono precisate le destinazioni d'uso con riferimento alle tre diverse destinazioni: a) superfici di vendita e a magazzino, b) attività accessorie, c) servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici), a norma del precedente art. 21, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto nelle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale così come previste dall'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge. In particolare per gli insediamenti superiori a mq 16.000 di superficie lorda di calpestio nella convenzione devono essere adeguatamente garantite anche le condizioni di accesso viario e definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.

L'ampliamento della superficie di calpestio originaria e la modifica della destinazione d'uso comporta la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale o dello strumento urbanistico esecutivo solo quando la variazione supera il dieci per cento della superficie di calpestio originaria.»

#### Art. 6.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 32 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.»

#### Art. 7.

1. L'art. 36 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e sostituito dal seguente:

#### «Art. 36.

##### *Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)*

I comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 13.

I Piani Territoriali individuano i comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, è fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato dagli stessi Piani Territoriali.

I comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge.»

#### Art. 8.

1. Al terzo comma dell'art. 37 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457» sono soppresse e sostituite dalle parole «di edilizia pubblica residenziale».

2. Al quinto comma dell'art. 37 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «dell'art. 13», sono aggiunte le parole «e al settimo comma dell'art. 33».

#### Art. 9.

1. Al settimo comma dell'art. 40 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «entro 90 giorni» sono sostituite dalle parole «entro 120 giorni»; sono altresì soppresse le parole: «, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale»; alla fine del settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma; il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.»

#### Art. 10.

1. Al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola «infrastrutturale» sono aggiunte le parole «nonché di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali.»

#### Art. 11.

1. Al secondo comma dell'art. 58 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, la frase: «e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione.» è sostituita dalla seguente: «fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.»

2. Al quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole «si intende prorogata fino alla adozione del Piano Regolatore Generale deliberata dal commissario» e così sostituite «si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma».

#### Art. 12.

1. L'art. 76 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 76.

##### *Commissione Tecnica Urbanistica (C. T. U.)*

È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.

La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica, che la presiede o, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a cinque nominativi;

c) tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.), dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale dei comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);

d) sei esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica; dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 9, secondo comma. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.

I componenti di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.

I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'urbanistica, designato dall'Assessore.

I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alle sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonché dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.

I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.

La nomina dei membri della Commissione Tecnica urbanistica di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.

Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento».

#### Art. 13.

1. L'art. 77 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 77.

##### Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica

La Commissione Tecnica Urbanistica è organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:

a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della Commissione;

b) Piani Regolatori Generali di ogni comune formati e adottati ai sensi del Titolo III della presente legge;

c) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali dei comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonché degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei comuni interessati superi i ventimila abitanti;

d) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma dell'art. 15;

e) strumenti urbanistici sui quali, anche sulla scorta dei rilievi a questo proposito formulati dal Consiglio Comunale o sue minoranze a riportarsi nella delibera di adozione, la Giunta regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;

f) strumenti urbanistici o esecutivi e Piani Regolatori Generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il comune o la comunità Montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.

Il parere della Commissione Tecnica Urbanistica sulle materie di cui alle lett. b), c) e d) è obbligatorio, non vincolante».

#### Art. 14.

1. All'art. 77-bis della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: nel titolo le parole «del Comitato Urbanistico regionale» sono sostituite con le parole «della Commissione Tecnica urbanistica»; al primo comma le parole «Il Comitato Urbanistico Regionale» sono sostituite dalle parole «La Commissione Tecnica Urbanistica»; le parole «Presidente del Comitato», dalle parole «Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica» e le parole «con il Presidente della Commissione» con «con il Presidente della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali».

2. Al secondo comma le parole «del Comitato e della Commissione» sono sostituite con le parole «delle due Commissioni».

3. Al terzo comma le parole «del Comitato o del Presidente della Commissione» sono sostituite con le parole «di una delle due Commissioni».

4. Al quarto comma le parole «Il Comitato e la Commissione» sono sostituite con le parole «Le due Commissioni» e le parole «parere della Commissione» sono sostituite con le parole «parere della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» e le parole «ai sensi del quinto comma dell'art. 17» sono sostituite con le parole: «ai sensi del quarto comma dell'art. 17».

#### Art. 15.

1. All'art. 78 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo è sostituito dal seguente: «Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica».

2. Allo stesso articolo il primo comma è soppresso, ed al secondo comma le parole: «da parte della Giunta regionale del parere del Comitato Urbanistico regionale» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «del parere della Commissione Tecnica Urbanistica».

#### Art. 16.

1. L'art. 83 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e sostituito dal seguente:

##### «Art. 83.

*Programmi pluriennali di attuazione nei comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III.*

I comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il Programma pluriennale di attuazione.

Dopo la scadenza o la revoca del Programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie è assoggettato esclusivamente al regime del successivo art. 85.

I comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono più adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.

I comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'art. 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'art. 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.

Il termine di cui al comma precedente può essere, su motivata richiesta dei comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre».

#### Art. 17.

1. Il quinto comma dell'art. 85 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:

«Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, nonché alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91-quinquies, primo comma, lett. b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato».

#### Art. 18.

1. Il titolo dell'art. 86 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 86.

##### *Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti»*

2. Il primo comma dell'art. 86 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

#### Art. 19.

1. Alla legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art. 91-septies, il seguente:

##### «Art. 91-octies

##### *Eliminazione delle barriere architettoniche*

L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.

La Giunta regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti, sottoposti ad approvazione regionale ai sensi degli articoli precedenti, rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.

I Sindaci, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Art. 20.

1. La legge regionale 6 marzo 1986, n. 13, è abrogata.

2. I comuni nei quali a norma della presente legge, è venuto meno l'obbligo di dotarsi di programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di deliberare l'inefficacia del programma di cui sono dotati, con motivato provvedimento del Consiglio Comunale da trasmettere alla Regione non appena esecutivo.

3. La Commissione Tecnica Urbanistica è altresì competente ad esprimere tutti i pareri attribuiti da altre leggi regionali di settore di competenza del soppresso Comitato Urbanistico regionale.

4. Fino all'insediamento della Commissione Tecnica Urbanistica le funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge sono svolte dal Comitato Urbanistico regionale; a tal fine restano in carica fino alla scadenza suindicata i componenti del Comitato urbanistico regionale comunque in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli strumenti urbanistici di cui è in corso l'adozione o l'approvazione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

6. Ai Piani Regolatori Generali e loro revisioni e varianti, già trasmessi in Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 85, si applicano decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale degli stessi.

7. Alla legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

all'art. 9, primo comma, sono soppresse le parole «e dei Comitati Comprensoriali»;

all'art. 15, diciottesimo comma, sono soppresse le parole «, del Comprensorio»;

all'art. 16, ottavo comma, sono soppresse le parole «e al Comprensorio»;

all'art. 16, decimo comma, sono soppresse le parole «, nonché presso la sede del Comprensorio»;

all'art. 29, secondo comma, sono soppresse le parole «sottoposta al parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime motivatamente entro 30 giorni.» e sostituite con le seguenti «motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche»;

all'art. 37-bis sono soppresse al primo comma le parole «e dei bilanci consolidati dei Comprensori» e al sesto comma le parole «al Comprensorio»;

all'art. 40, primo comma, sono soppresse le parole da «Il piano particolareggiato è inoltrato» fino ad «avvenuto deposito.»;

all'art. 40, sesto comma, sono soppresse le parole da «Il piano particolareggiato e la variante al P.R.G. fino a «deliberazione di variante al Piano Regolatore» e sostituite dalle seguenti «il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore»;

all'art. 40, settimo comma, sono soppresse le parole «ed alle proposte del Comitato Comprensoriale»;

all'art. 40, ottavo comma, sono soppresse le parole «sentito il Comitato Comprensoriale.»;

all'art. 41-bis, sesto comma, sono soppresse le parole «al Comitato Comprensoriale ed»;

all'art. 43, terzo comma, sono soppresse le parole «ed inviati al Comitato Comprensoriale»;

all'art. 44, terzo comma, sono soppresse le parole «ed inviati al Comitato Comprensoriale»;

all'art. 49, quindicesimo comma, sono soppresse le parole «sentito il Comitato Comprensoriale»;

all'art. 69, lett. e), le parole «del Comitato Comprensoriale.» sono sostituite con le parole «della Giunta regionale.»;

all'art. 85, primo comma, lett. c3), sono soppresse le parole «è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1991

BRIZIO

92R0194

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1991, n. 74.

**Aumento dell'ammontare degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 24 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 l'ammontare degli assegni di anzianità e invalidità a favore delle guide e aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito in annue L. 2.600.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di reversibilità.

#### Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 65.000.000, graverà sul capitolo 64360 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/1993, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030 del bilancio annuale per l'anno finanziario 1991 e pluriennale 1991/1993, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso, concernente «Ostello per la gioventù» (Area d'intervento settoriale — settore della politica sociale — E 1.3.) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991; su detto accantonamento rimane a disposizione la minor somma di L. 135.000.000.

3. In deroga all'art. 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 3.

#### Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1991

BONDAZ

92R0204

## LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1991, n. 75.

**Acquisto dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica (R.M.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 24 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione è autorizzata ad acquistare l'apparecchiatura per la risonanza magnetica (R.M.), al prezzo di lire 4.500 milioni, da destinare all'Ospedale regionale di Aosta.

## Art. 2.

*Provvedimenti amministrativi*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione in relazione ed in conseguenza alla stipulazione dell'atto di acquisto.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per il 1991 e in lire 2.000 milioni per il 1992, grava sul capitolo 60440 (Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno successivo.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per il 1991 mediante l'iscrizione di maggiore entrata, per lire 2.500 milioni, sul capitolo 9200 (Interessi su giacenze di cassa) del bilancio per l'anno in corso;

b) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 2.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale 1991/1993.

3. In deroga della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo art. 4.

## Art. 4.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

*Omissis).*

## Art. 5.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1991

BONDAZ

92R0205

## LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1991, n. 76.

**Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 24 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Norme generali*

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta assicura, mediante l'organizzazione dei servizi dell'Unità sanitaria locale, l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare con proprio provvedimento direttive ed indirizzi per l'erogazione delle suddette prestazioni.

## Art. 2.

*Abrogazione di legge*

1. La legge regionale 24 aprile 1990, n. 25, concernente il ~~fin~~ **anziamento** delle spese per prestazioni sanitarie aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per il triennio 1990/1992, è abrogata.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 4.600.000.000 per l'anno 1991, grava sul capitolo 59980 del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. Il capitolo 59980 assume la denominazione «Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive. legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76».

## Art. 4.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1991

BONDAZ

92R0206

**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 77.**

**Disposizioni dirette a promuovere e favorire l'organizzazione del convegno internazionale «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

**Finalità**

1. La regione Valle d'Aosta promuove ed organizza annualmente un convegno a carattere scientifico e culturale, denominato «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste», integrato da incontri collaterali anche in discipline affini, al fine di:

a) incrementare le ricerche e gli studi nel campo della fisica nucleare e delle particelle elementari;

b) favorire gli incontri e gli scambi di esperienze nel settore da parte di scienziati, esperti e studiosi di nazionalità italiana e straniera;

c) contribuire all'aggiornamento didattico degli insegnanti e degli studenti delle Scuole secondarie di 2° grado della Regione;

d) operare per un'ampia divulgazione scientifica su temi legati allo sviluppo della ricerca e alle sue applicazioni.

2. Per il conseguimento di tali finalità, la Regione si avvale della collaborazione e di eventuali contributi dell'Istituto Nazionale di fisica Nucleare (I.N.F.N.), di Istituti universitari, di enti o organismi specializzati nel settore e di altre strutture pubbliche o private.

**Art. 2.**

**Programma delle attività**

1. Il Comitato scientifico di cui all'art. 4, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispose il programma «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste» e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. La Giunta regionale, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, sentita la Commissione consigliere competente, approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma predisposto dal Comitato scientifico, a meno che non ritenga di richiedere ulteriori elementi di giudizio, nel qual caso il termine suddetto può essere prolungato fino al 15 dicembre di ogni anno.

3. Contestualmente all'approvazione, la Giunta regionale determina le località in cui dovranno svolgersi le attività previste dal programma.

**Art. 3.**

**Attuazione**

1. Le funzioni amministrative relative all'attuazione del programma di cui all'art. 2 sono attribuite ai Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.

**Art. 4.**

**Comitato scientifico**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, nomina un Comitato scientifico avente il compito di predisporre il programma «Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste».

2. Il Comitato scientifico è così composto:

a) due fisici professori universitari di primo livello collaboratori dell'Istituto Nazionale di fisica Nucleare, o dipendenti del suddetto «Istituto Nazionale di Fisica Nucleare» aventi la qualifica di direttore di ricerca, o livello equivalente, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un preside o un professore di ruolo di scuola secondaria di 2° grado della Regione, con funzione di coordinatore, preposto all'organizzazione delle manifestazioni.

3. I membri del Comitato scientifico restano in carica cinque anni dalla data della nomina e possono essere riconfermati.

**Art. 5.**

**Compiti e compensi del coordinatore e del comitato scientifico**

1. L'intera organizzazione è di competenza del coordinatore.

2. Al coordinatore spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo di L. 7.800.000.

3. Ai membri del Comitato scientifico estranei all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di L. 100.000 lorde per ogni giornata di riunione, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio nelle misure e secondo le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

I suddetti compensi, stabiliti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fissato dall'ISTAT, potranno essere rideterminati ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 6.**

**Norme finanziarie**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 100.000.000 annue per il funzionamento generale e in L. 10.000.000 per i compensi al coordinatore del Comitato scientifico di cui all'art. 5, graverà rispettivamente sui capitoli di nuova istituzione n. 57205 e n. 57206 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1991, mediante prelievo della somma di L. 110.000.000 dal capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991, relativo al settore cultura Organizzazione del convegno internazionale Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste», codice E. 4.13;

b) per gli anni 1992 e 1993, mediante utilizzo per L. 220.000.000 delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67000 del bilancio pluriennale 1991/1993.

3. A decorrere dall'anno 1994 eventuali rideterminazioni della spesa derivante dall'applicazione della presente legge saranno stabilite con legge finanziaria ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

4. In deroga all'art. 44, quinto comma della legge regionale 90/1989, sono autorizzate le variazioni di bilancio di cui all'art. 7.

**Art. 7.**

**Variazioni di bilancio**

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

**Art. 8.**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 dicembre 1991

BONDAZ

92R0207

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 78.****Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto «Corrado Gex» della Valle d'Aosta.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Oggetto**

1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare il potenziamento delle strutture dell'aeroporto «Corrado Gex» della Valle d'Aosta sito nel territorio comunale di Saint-Christophe, la realizzazione delle opere infrastrutturali relative, l'acquisto delle attrezzature e degli impianti necessari e l'attuazione del piano di radioassistenze per l'atterraggio e il decollo assistiti di velivoli sull'aeroporto stesso.

**Art. 2.****Entità e attuazione degli investimenti**

1. Ai fini di cui all'art. 1 viene stanziata la somma di lire 4,5 miliardi, ripartita secondo il piano finanziario seguente:

- a) lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1991;
- b) lire 1,5 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1992;
- c) lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1993.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alla progettazione e alla attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad assegnare le forniture e i lavori relativi, scegliendo altresì, sulla base della normativa vigente, la formula di aggiudicazione meglio rispondente all'interesse dell'amministrazione alle specifiche esigenze del tipo di intervento relativo alla funzionalità aeroportuale e alla regolarità e sicurezza del trasporto aereo.

3. Il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede agli adempimenti attuativi degli interventi di cui alla presente legge, indirizzando e controllando la corretta metodologia di realizzazione, utilizzo e manutenzione delle strutture e della loro rispondenza alle norme delle leggi specifiche del settore.

**Art. 3.****Disposizioni finanziarie**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 4,5 miliardi e ripartito secondo il piano finanziario di cui all'art. 2, grava sull'istituendo capitolo 48550 (Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in Comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3° livello) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante utilizzo della somma di lire 2 miliardi dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento (Area territorio - Progetto trasporti e viabilità - B.2.1) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991;

b) per gli anni 1992-1993, mediante utilizzo per lire 2,5 miliardi, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/1993.

3. A decorrere dal 1992 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

4. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 4.

**Art. 4.****Variazioni di bilancio**

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

*(Omissis).***Art. 5.****Urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

**BONDAZ****92R0208****LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 79.****Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17: «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Autorizzazione di spesa**

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 milioni per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17 «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo».

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64600.

3. Alla copertura della spesa di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente «Ostello per la gioventù» (Area attività di intervento settoriale - settore della politica sociale - punto E.1.3. della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991).

4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

5. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 2.

## Art. 2.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

BONDAZ

92R0209

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 80.

**Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innervamento artificiale.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Autorizzazione di spesa*

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innervamento artificiale.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64540.

3. Alla copertura della spesa di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:

a) «Auditorium e centro polivalente» (Area territorio - progetto «Aosta» - punto B.3.3.): lire 1.200 milioni;

b) «Centro sportivo» (Area territorio) - progetto «Aosta» - punto B.3.4.): lire 500 milioni.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

5. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 2.

## Art. 2.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

BONDAZ

92R0210

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 81.

**Autorizzazione alla sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale sociale della «Banca della Valle d'Aosta S.p.a.».**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 78, concernente «Costituzione di una Banca regionale», a sottoscrivere quote dell'aumento del capitale sociale della «Banca della Valle d'Aosta S.p.A.» fino ad un importo di spesa massima complessiva di lire 17.500 milioni, sulla base del seguente piano finanziario:

a) anno 1991: lire 8.750 milioni;

b) anno 1992: lire 8.750 milioni.

## Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8.750 milioni per l'anno 1991, grava sul capitolo 35580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sul corrispondente capitolo del bilancio 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per il 1991, mediante utilizzo della somma di lire 8.750 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Area strutture regionali - Istituzioni finanziarie - C 3.2.);

b) per il 1992, mediante utilizzo per lire 8.750 milioni delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/1993;

c) in deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 3.

**Art. 3.***Variazioni di bilancio*

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

**Art. 4.***Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

BONDAZ

92R0211

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 82.****Programma triennale conoscitivo nel settore forestale.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La Regione promuove un programma triennale di indagine rivolto alla conoscenza più approfondita del patrimonio boschivo e al miglioramento delle produzioni dei vivai forestali, come specificato nell'art. 2.

**Art. 2.**

1. Il programma comprende le seguenti tre direttrici di ricerca:

a) individuare la reale consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio forestale, da attuarsi con metodologie inventariali che prevedono il perfezionamento e l'infittimento del reticolo di rilevamento utilizzato per l'inventario forestale nazionale, nonché predisporre piani di gestione selvicolturali dei singoli comprensori forestali;

b) aggiornare la conoscenza sullo stato vegetativo delle formazioni boschive e perfezionare la rete per il monitoraggio fitosanitario in rapporto alle condizioni ambientali;

c) ottimizzare le produzioni vivaiistiche forestali attraverso una specializzazione delle linee di produzione e di miglioramento del postime in fitodelle mediante micorrizzazione delle stesse.

2. Il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali deve elaborare un programma operativo che sviluppi le direttrici di ricerca di cui al primo comma, che è approvato dalla Giunta regionale.

3. Lo svolgimento del programma operativo deve essere sottoposto a verifiche semestrali da effettuarsi da parte del Servizio competente.

**Art. 3.**

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti di spesa di cui alla presente legge, a stipulare con la Società «I.P.L.A. S.p.A.» di Torino apposite convenzioni intese a disciplinare l'affidamento degli incarichi concernenti il programma.

2. La Società «I.P.L.A. S.p.A.» deve avvalersi preferibilmente, per la predisposizione degli studi di cui al programma, della collaborazione di liberi professionisti del settore forestale residenti nella regione Valle d'Aosta.

**Art. 4.**

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge viene determinata sino al 1994 la seguente spesa:

a) L. 100.000.000 per l'anno 1991;

b) L. 850.000.000 per l'anno 1992;

c) L. 850.000.000 per l'anno 1993;

d) L. 600.000.000 per l'anno 1994.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100.000.000 per l'anno 1991, graverà sul capitolo del bilancio di previsione per l'anno in corso, come specificato all'art. 5.

3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede per l'anno 1991 mediante riduzione di L. 100.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 43710 «Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità», del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991, che presenta la necessaria disponibilità.

4. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

5. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 5.

**Art. 5.**

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

**Art. 6.**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

BONDAZ

92R0212

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 83.**

**Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE,

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. «Le eventuali modifiche di adeguamento da apportare alle disposizioni applicative di cui al secondo comma, sono adottate con deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta regionale».

## Art. 2.

1. Dopo il punto tre del paragrafo 2 (Requisiti dell'imprenditore) del capo I (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, è inserito il seguente punto quattro:

«Il regime d'aiuto di cui agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modificazioni è esteso agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nella azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore».

## Art. 3.

1. La prima parte del punto due del paragrafo 5 (Agevolazioni agli investimenti) del capo I (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, è così sostituita:

«Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i cui piani di miglioramento, presentati sino al 31 dicembre 1991, siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti agli investimenti per i volumi massimi previsti dall'art. 4 per le aziende singole e dall'art. 6 per le aziende associate, del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modificazioni:».

## Art. 4.

1. Il primo e secondo trattino del punto quattro del capo 2 (Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, sono così sostituiti:

«un premio di primo insediamento di 10.000 ECU sotto forma di contributo una tantum;

un concorso nel pagamento degli interessi del 5% per la durata di anni 15 a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda. È ammessa la capitalizzazione del concorso fino ad un importo massimo di 10.000 ECU».

## Art. 5.

1. La lettera a) del paragrafo 2 (Importi), del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, come sostituita dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, è così ulteriormente sostituita:

«a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame.

L'importo totale dell'indennità è di 120 ECU x UBA.

La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennità l'importo massimo ammissibile a titolo del Fondo è limitato a 60 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (Ha)».

## Art. 6.

1. Il capo 8 (Aiuti nelle zone agricole svantaggiate a propensione turistica o artigianale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, è soppresso.

## Art. 7.

1. Il capo II (Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, è così sostituito:

«II. Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale.

Al fine di evitare l'abbandono progressivo degli alpeggi che costituirebbe un grave pericolo dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio idro-geologico nelle zone di alta montagna e favorire l'utilizzo estensivo, ma corretto delle superfici destinate a pascolo, è concesso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modificazioni, un premio annuo per ettaro agli agricoltori che si impegnano per almeno 5 anni a condurre i pascoli adottando pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.

Per usufruire degli interventi di cui al precedente punto, il Servizio di assistenza tecnica-economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, elabora un programma specifico d'interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale, da approvarsi con delibera del Consiglio regionale. Il programma delimita le zone d'intervento, le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Il programma disciplina anche l'utilizzo dei pascoli per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità di produzione e la densità di bestiame più idonea, vengono inoltre fissati importo e durata del premio che dipendono dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma specifico.

Le eventuali modifiche al programma vengono approvate con delibera del Consiglio regionale.

## Art. 8.

1. Il capo 13 (Progetti pilota) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, è soppresso.

## Art. 9.

1. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 797/85 si intendono come fatti al regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II al regolamento stesso.

## Art. 10.

1. Alla copertura della maggiore spesa per il 1991 di cui all'art. 4, valutata in L. 100.000.000, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti al capitolo 43260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991, che presenta la necessaria disponibilità.

2. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

## Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

BONDÀZ

92R0213

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 84.

Modifiche della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62 e 13 giugno 1991, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I commi tre e quattro dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotti dall'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, sono così sostituiti:

«3. Il contributo regionale sulla spesa ammessa è concesso nelle seguenti misure:

a) 50% per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od, associati;

b) 95% per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario o consorterie.

4. Qualora le opere siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, possono, su richiesta dei consorzi, essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale».

## Art. 2.

1. Il quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'art. 8 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, è così modificato:

«4. Le spese di gestione ammissibili per i beneficiari di cui al terzo comma sono le spese di amministrazione e di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale».

## Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

«1. Per facilitare il ricorso al credito agrario di miglioramento è autorizzata dal Consiglio regionale la concessione della fidejussione della Regione a garanzia dei mutui agevolati, con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture collettive fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 10 miliardi».

2. Dopo il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 è inserito il seguente primo comma 1-bis:

«1-bis. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, con proprio provvedimento, ridetermina l'importo di ogni garanzia concessa, tenendo conto del piano di ammortamento che gli istituti di credito garantiti fanno pervenire contestualmente al ricevimento della garanzia stessa, determinando inoltre il residuo concedibile sul limite massimo di finanziamenti di cui al primo comma».

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1991

BONDAZ

92R0214

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 85.

Funzionamento e attività del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Autorizzazione di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», la presente legge disciplina il funzionamento e le attività del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

## Art. 2.

## Funzioni

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva e svolge le sue funzioni presso il Presidente della Giunta regionale.

2. Esso assicura la presenza e il molo della Regione in materia di partecipazione radiotelevisiva.

3. Svolge compiti specifici in materia radiotelevisiva affidati sia dalla Giunta regionale che direttamente dal Consiglio regionale.

4. In particolare, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, denominato anche, in abbreviazione, Comitato radiotelevisivo, e, in sigla, CORERAT:

a) formula proposte alla Regione in ordine al parere, che deve essere espresso dalla Regione ai sensi dei commi quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in merito allo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze;

b) collabora all'adozione o all'adeguamento del piano regionale territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al diciannovesimo comma della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990 n. 223;

d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione a carattere comunitario, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) assume ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e sociali, anche attraverso accordi di programma e convenzioni con università ed altri organismi pubblici e privati.

5. Quale organo attivo di natura tecnico-politica, il Comitato formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali radiofoniche e televisive che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale. A tale scopo e, anche al fine di una valutazione dei palinsesti e delle emissioni, il Comitato attiva regolari rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica e con gli altri centri di produzione e programmazione.

6. Il Comitato definisce i contenuti delle collaborazioni che la concessione, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede siano eventualmente stabilite dalla concessionaria pubblica con le realtà culturali e informative della Regione e ne coordina l'attuazione per conto dell'ente Regione.

7. Il Comitato definisce i contenuti delle convenzioni, che possono essere stipulate tra la Regione, la sede regionale della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l'attuazione per conto della Regione stessa.

8. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge attività di indagine, di studio, di ricerca, di consulenza, di formazione e può affidarne l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

### Art. 3.

#### *Funzioni di organi dello Stato*

1. In relazione al quinto comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Comitato radiotelevisivo esercita le attività richieste dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. In relazione alle attività di cui al primo comma, il Comitato mantiene i rapporti con gli organi competenti in materia, con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della stessa legge 6 agosto 1990, n. 223.

### Art. 4.

#### *Accesso*

1. Quale organo di prima istanza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e secondo le norme di questa, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica.

2. Il regolamento per l'accesso, definito dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, tenendo conto delle indicazioni e dei principi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», viene approvato dalla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.

3. Il Comitato può disporre forme di assistenza ai soggetti che fruiscono dell'accesso richiedendo, tra l'altro, la collaborazione tecnica necessaria della concessionaria pubblica.

### Art. 5.

#### *Partecipazione*

1. Il Comitato radiotelevisivo, per gli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria pubblica, con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con i sindacati e le associazioni dei giornalisti e dei programmisti, con le associazioni degli utenti e con tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva.

### Art. 6.

#### *Rilevazioni e accertamenti*

1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre alle funzioni di indicazione e di proposta nei confronti della programmazione radiotelevisiva pubblica, analizza il contenuto delle trasmissioni, dei programmi e dei messaggi radiofonici e televisivi pubblici e privati nell'ambito regionale, rileva, anche avvalendosi di mezzi e istituti specializzati, i dati di ascolto e di gradimento, ne accerta la rispondenza ai principi contenuti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede a contribuire alla corretta applicazione delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

### Art. 7.

#### *Attività*

1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre all'esercizio delle funzioni e competenze, provvede alle seguenti attività:

a) campagna di stimolo della partecipazione attiva dei cittadini attraverso mezzi radiotelevisivi alla formazione dei messaggi e al corretto uso ed ascolto degli stessi;

b) indicazioni, consulenza e assistenza alla concessionaria pubblica e alle emittenti private per una, quantitativamente e qualitativamente, adeguata e corretta presenza, nelle trasmissioni e nei programmi radiotelevisivi, della lingua francese;

c) indicazioni, rilevazioni, consulenza e assistenza per il corretto esercizio, per entità e qualità, delle prestazioni della società concessionaria, previste dall'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», sulle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese;

d) l'interscambio delle produzioni di trasmissioni e programmi radiotelevisivi regionali pubblici e privati, italiani ed esteri, al fine di favorire la qualità, la cooperazione e i processi di apertura, di intercultura e di integrazione, con particolare riferimento alle produzioni e ai soggetti francofoni;

e) la ricerca e lo sviluppo delle potenzialità nei settori della cultura, dell'arte, della musica, dello spettacolo e la formazione di addetti, operatori, autori, registi, giornalisti e, in genere, soggetti di trasmissioni e programmi radiotelevisivi;

f) la pubblicazione di testi e periodici per le funzioni, le attività e gli scopi previsti dalla presente legge con particolare riferimento al collegamento tra Regione e concessionaria pubblica e ad un sussidio informativo diretto ai programmisti, registi e giornalisti;

g) l'applicazione dei programmi comunitari per lo sviluppo del settore radiotelevisivo;

h) la convocazione, almeno ogni due anni, di una conferenza regionale radiotelevisiva.

### Art. 8.

#### *Programmazione e rapporto sull'attività*

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma di attività unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, riguardante sia le attività di sua competenza, sia quelle ad esso affidate.

2. Il Comitato presenta ogni sei mesi alle competenti Commissioni consiliari un rapporto sulla propria attività.

### Art. 9.

#### *Relazione al Consiglio*

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

### Art. 10.

#### *Composizione, elezione e durata*

1. Il Consiglio regionale, all'inizio della legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il Comitato regionale è formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.

3. Il Comitato si dota, entro tre mesi dal suo insediamento, di un regolamento interno.

### Art. 11.

#### *Incompatibilità*

1. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, né essere dipendenti o collaboratori o rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o essere dipendenti o collaboratori o amministratori di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

## Art. 12.

*Funzionamento*

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi si avvale di mezzi, impianti, strutture del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti.

2. Al finanziamento dell'attività del Comitato si provvede con stanziamento annuale nell'ambito del bilancio della regione in relazione alla previsione di cui all'art. 16.

## Art. 13.

*Trattamento dei componenti*

1. Ai componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a L. 120.000 per il presidente, L. 100.000 per i vicepresidenti e L. 70.000 per gli altri membri.

2. Ogni due anni gli importi di cui al primo comma vengono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle variazioni degli indici ISTAT.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dirigenti regionali.

## Art. 14.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Fino all'insediamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi di cui al primo comma, resta in carica, per proroga, il precedente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

## Art. 15.

*Abrogazione di norme*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 20 giugno 1978, n. 38 recante «Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta» e 29 gennaio 1988, n. 7 recante «Attività e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione di spesa».

## Art. 16.

*Entità delle spese*

1. Per le attività, gli interventi e il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è autorizzato l'intervento finanziario regionale annuo stabilito per il 1991 in lire 30 milioni.

## Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, grava sul capitolo 21430 («Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d'Aosta») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni per l'anno 1991 si provvede:

a) quanto a lire 20 milioni mediante utilizzo delle disponibilità già iscritte in bilancio sul cap. 21430 ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 7;

b) quanto a lire 10 milioni mediante utilizzo della somma di lire 10 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 («Fondo globale per il finanziamento di spese correnti») a valere sull'apposito accantonamento (Area Strutture regionali - Sistema informatico pubblico - C 2.5.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

3. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione dell'onere di cui alla presente legge si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

4. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 18.

## Art. 18.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(Omissis).

## Art. 19.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1991

BONDAZ

92R0215

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 86.

**Compensi ai componenti le commissioni mediche, operanti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai componenti le commissioni mediche, operanti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, è corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1991, un gettone di presenza di L. 60.000 lorde per ogni giornata di seduta ed un compenso lordo di L. 6.000 per ogni soggetto visitato.

2. Ai componenti le commissioni di cui al primo comma, non aventi l'abituale domicilio nel comune sede della commissione, è corrisposta un'indennità di accesso per chilometro percorso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super.

3. Il gettone di presenza di cui al primo comma non è dovuto ai componenti le commissioni, dipendenti di pubbliche amministrazioni, che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.

4. Alla liquidazione dei compensi e delle indennità di accesso spettanti ai componenti le commissioni provvede l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, la quale farà fronte alle relative spese con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione e trasferita all'Unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

## Art. 2.

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 50.000.000, si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo 003 «Indennità e rimborso di spese ai membri di altri organi collegiali» del bilancio di previsione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per l'anno 1991, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

## Art. 3.

1. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1991, le leggi regionali 30 luglio 1985, n. 56 e 20 maggio 1987, n. 39, recanti disposizioni in materia di compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1991

BONDAZ

92R0216

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 87.

**Sottoscrizione di capitale azionario della «Digrava S.p.a.».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote del capitale sociale della «Digrava S.p.a.», in una o più soluzioni, per un ammontare di spesa di L. 3.600.000.000, al fine di mantenere la partecipazione nella suddetta società nella percentuale del 45% prevista dalla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6, recante: «Costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio di concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta».

## Art. 2.

*Disposizione finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 35500 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede in parte mediante utilizzo di L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 della parte spesa del bilancio di previsione per il 1991 a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 concernente «Distribuzione gas metano» (Allegato n. 8 - Area strutture regionali - Piano energetico C 1.3) e in parte mediante riduzione di L. 600.000.000

dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 della parte spesa del bilancio di previsione per il 1991 a valere sullo stanziamento previsto dall'allegato n. 8 concernente «Interventi per il risparmio energetico» (Allegato n. 8 - Area strutture regionali - Piano energetico C 1.1) e, pertanto, su quest'ultimo residuano L. 140.000.000.

3. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 3.

## Art. 3.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

## Art. 4.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1991

BONDAZ

92R0217

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 88.

**Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, al fine dello smaltimento di liquami organici concentrati provenienti da attività produttive e dal trattamento di fanghi provenienti dallo spurgo di fosse biologiche, di fosse Imhoff e da impianti di depurazione a servizio di insediamenti civili, vengono utilizzati gli impianti di depurazione ubicati nei comuni di Brissogne ed Arnad.

2. Agli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad possono essere conferiti esclusivamente liquami e fanghi prodotti nel territorio della regione. Eventuali liquami e fanghi provenienti da altre regioni e dall'estero possono essere conferiti ai suddetti impianti solo su preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985 così come integrata dalla deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985.

3. I liquami e fanghi di cui alla presente legge confluiscono agli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad secondo i rispettivi bacini d'utenza comprendenti i seguenti comuni:

a) impianti di Brissogne:

comuni di: Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovejan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Prè-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve;

b) impianto di Amad:

comuni di Amad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Emarèse, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès.

#### Art. 2.

1. I liquami e fanghi conferibili agli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad sono quelli sottoindicati e devono comunque avere un contenuto in solidi sospesi non superiore a 9% in peso, quale parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di ricerca sulle acque (I.R.S.A.) del Consiglio nazionale delle ricerche:

a) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di:

- 1) pubbliche fognature;
- 2) singole abitazioni o complessi residenziali privati;
- 3) scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi.

b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di impianti di depurazione civile;

c) liquami e fanghi originati da insediamenti produttivi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni di industrie alimentari e da lavorazioni i cui reflui risultino compatibili con i trattamenti biologici attuati presso gli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad.

2. Non possono comunque essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.

#### Art. 3.

1. I liquami e fanghi conferiti negli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad devono osservare per i parametri indicati nell'allegato A alla presente legge i valori massimi guida previsti, fermo restando che per i restanti parametri si prendono a riferimenti i limiti di cui nella tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

#### Art. 4.

1. La raccolta e il trasporto dei liquami e fanghi di cui alla presente legge è disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e dalle conseguenti disposizioni regionali di applicazione.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, sentito il gruppo tecnico di cui all'art. 1, è autorizzata a stabilire con propria deliberazione modalità e requisiti per le effettuazioni delle operazioni di raccolta e trasporto dei liquami e fanghi di cui al primo comma.

#### Art. 5.

1. I liquami e fanghi indicati all'art. 2 possono essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad solo dalle imprese autorizzate ai sensi della normativa di cui all'art. 4, previa convenzione stipulata con i gestori dei suddetti impianti.

2. Il trattamento di liquami e fanghi provenienti da insediamenti produttivi è subordinato comunque alla stipula di una convenzione tra l'impresa produttrice e l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

3. Le convenzioni di cui ai commi uno e due sono stipulate secondo schema-tipo definitivo con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale e devono in particolare disciplinare:

- a) i requisiti di accettabilità dei liquami e fanghi;
- b) le modalità di effettuazione del conferimento;
- c) le procedure di prelievo dei campioni e di controllo della qualità;
- d) la determinazione delle quantità massime conferibili;
- e) le responsabilità dell'impresa produttrice e dell'impresa che svolge attività di conferimento;
- f) le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi conferiti;
- g) il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni all'impianto e delle tariffe previste da corrispondere a carico del conferitore e/o del produttore.

#### Art. 6.

1. Le spese per le operazioni di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla presente legge sono a carico dei relativi conferitori e/o produttori.

2. La tariffa per la depurazione dei liquami e dei fanghi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2 è unica per entrambi gli impianti di depurazione e viene determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

3. Le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 sono determinate nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 5.

#### Art. 7.

1. Il funzionamento e la gestione dell'impianto di depurazione di Amad sono disciplinati da apposite disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'art. 1.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma si determinano in particolare: i requisiti di specializzazione richiesti per l'affidamento dell'impianto; lo schema di convenzione da stipulare con le imprese incaricate della gestione; lo schema di comodato per l'utilizzo dell'impianto.

3. Al funzionamento ed alla gestione dell'impianto di depurazione di Brissogne provvede l'ente gestore competente, secondo apposito regolamento approvato in conformità agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'art. 1.

#### Art. 8.

1. Tutte le imprese autorizzate dalla Regione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di liquami e fanghi provenienti da insediamenti civili e produttivi devono comunicare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale la provenienza, le quantità, la qualità e l'impianto di conferimento dei liquami e fanghi trasportati.

2. Tutti i titolari di insediamenti produttivi che si avvalgono di un proprio impianto di trattamento dei reflui prodotti devono comunicare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale le quantità e la qualità dei reflui depurati.

3. Le comunicazioni di cui ai commi uno e due devono essere effettuate a partire dal 1992 entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento all'attività esercitata a decorrere dall'anno 1991.

#### Art. 9.

1. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi recapitati nelle pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.

2. Ove la potenzialità e le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto di depurazione lo consentano, gli enti gestori possono autorizzare recapiti nelle pubbliche fognature in deroga ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, a condizione che lo scarico terminale non determini inquinamento anche temporaneo, ai sensi delle norme regionali vigenti o, comunque, pregiudizio alla salute pubblica.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate in conformità al parere espresso dal Laboratorio di sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in merito al rispetto delle condizioni di cui al secondo comma e formano allegato integrante del regolamento di gestione dell'impianto.

#### Art. 10.

1. Per la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad, di cui al primo comma dell'art. 7, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 600 milioni che grava sull'istituendo capitolo 59425 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di L. 600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 «fondo globale per il finanziamento di spese correnti» a valere sull'accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell'ambiente: a) Depurazione - realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Amad - (aree di intervento settoriale - settore sanità E.2.3).

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

4. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 11.

#### Art. 11.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: (Omissis).

#### Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1991

BONDAZ

(Omissis).

92R0218

### LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 89.

**Realizzazione in via sperimentale del sistema di chiamata di pronto soccorso sanitario regionale con numero di telefono unico «118», di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33, recante: «Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario in Valle d'Aosta».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 57 del 30 dicembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per la realizzazione in via sperimentale del sistema di chiamata di pronto soccorso sanitario regionale con numero di telefono unico «118», di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 «Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della Regione Valle d'Aosta» è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 500.000.000.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai lavori in questione.

L'onere di cui al secondo comma, previsto in L. 500.000.000, graverà sul capitolo 60465 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 «Spese per la realizzazione del sistema di chiamata di pronto soccorso sanitario regionale con numero di telefono unico «118», di nuova istituzione».

#### Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo dell'importo di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1991 a valere sull'apposito accantonamento (Spese di intervento settoriale - Settore sanità - E.2.1, lettera b) previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso.

2. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'art. 3.

#### Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1991

BONDAZ

92R0219

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1991, n. 36.

**Procedure per l'accertamento della natura privata e per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140-bis del 23 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Titolo I

ACCERTAMENTO DELLA NATURA PRIVATA  
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

## Art. 1.

*Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato*

1. In applicazione della direttiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1990, n. 45, il presidente della giunta regionale provvede al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che ne facciano domanda.

2. A tal fine, il presidente della giunta regionale acquisisce il parere del comune ove ha sede l'istituzione che deve essere espresso nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, è in facoltà del presidente della giunta regionale di procedere indipendentemente dal parere.

3. Qualora gli elementi della domanda risultino insufficienti ai fini dell'istruttoria, il presidente della giunta regionale, invita, entro un termine non superiore a sessanta giorni, l'istituzione interessata a fornire integrazioni e chiarimenti.

4. Il decreto del presidente è adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, nell'ipotesi di cui al comma 3, dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e dei chiarimenti.

## Art. 2.

*Effetti del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato*

1. Una volta avvenuta la pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale nel bollettino ufficiale della Regione, l'istituzione interessata richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 33 del codice civile e alla stessa si applica la disciplina della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 e lettera c) del comma 1 e comma 2 dell'articolo 45 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43.

## Titolo II

PROCEDURE PER L'ESTINZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

## Art. 3.

*Procedimento di estinzione*

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi sede e operanti nel territorio regionali, il cui fine sia venuto a mancare o che non abbiano più mezzi sufficienti per il raggiungimento dei loro scopi, sono dichiarate estinte dalla giunta regionale qualora non siano applicabili le norme del capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

## Art. 4.

*Avvio del procedimento*

1. Il procedimento per la dichiarazione di estinzione si instaura con la proposta:

a) dell'organo di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

b) del comune nel cui territorio si trova la sede dell'istituzione.

2. Il procedimento può essere altresì promosso d'ufficio dalla giunta regionale.

3. Prima di dichiarare l'estinzione, la giunta regionale richiede i pareri degli enti di cui al comma 1 che non abbiano presentato la proposta, nonché degli enti destinatari dei beni e del personale dell'istituzione, se diversi dal comune.

4. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, è in facoltà della giunta regionale di procedere indipendentemente dai pareri.

## Art. 5.

*Ricognizione dei beni e del personale*

1. L'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante l'atto con il quale promuove il procedimento di estinzione o unitamente al parere di cui all'articolo 4, provvede altresì:

a) alla rilevazione, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'istituzione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici, fornitori;

c) alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stessa, mediante la formazione di un elenco dal quale risultino, per ciascun dipendente, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

2. In mancanza dell'organo di amministrazione o in caso di sua inadempienza, anche parziale, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al comma 1, la giunta regionale nomina un commissario.

## Art. 6.

*Ente subentrante*

1. Con il provvedimento di estinzione la giunta regionale dispone il trasferimento del personale e dei beni al comune ove ha sede l'istituzione ovvero, quando sussistano particolari ragioni di opportunità, ad altro o altri enti pubblici i quali subentrano in tutti i rapporti giuridici preesistenti.

2. Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più enti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio sono ripartiti tra gli enti stessi, in ragione del valore dei beni ricevuti.

3. Gli enti subentranti, ove i fini dell'istituzione soppressa siano ancora attuati, utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per perseguire tali fini; qualora questi non siano più attuali utilizzano i beni e i proventi per altri fini assistenziali.

## Art. 7.

*Comunicazione del provvedimento di estinzione*

1. Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta e agli enti interessati ai trasferimenti previsti dagli articoli precedenti.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigere con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

3. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa degli stessi.

## Art. 8.

*Trasferimento del personale*

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, individuato ai sensi degli articoli precedenti, è assegnato agli enti ai quali sono attribuiti i beni dell'istituzione.

2. Gli enti subentrano altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma 1, limitatamente alla durata del rapporto stesso.

3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

## Art. 9.

*Trasferimento del personale ai comuni*

1. Quando gli enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo 8, si applica la disciplina che segue.

2. Dalla data di assegnazione il personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL).

3. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello dell'estinzione dell'ente di provenienza.

4. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al comma 1 con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell'istituzione di provenienza alla data di estinzione e con effetto dalla stessa data.

5. I comuni assegnano, di norma, al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 8 il profilo professionale corrispondente a quello posseduto nell'istituzione di provenienza.

6. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche, tenendo conto anche di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 4 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

## Art. 10.

*Beni e personale utilizzati per le funzioni del servizio sanitario nazionale*

1. I beni e il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, estinte ai sensi della presente legge, utilizzati per le attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, sono trasferiti con le procedure previste dalla L.R. 24 aprile 1980, n. 24, purché tali attività siano svolte in convenzione con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e siano previste come scopo dagli statuti delle istituzioni medesime.

2. L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dalla giunta regionale con il provvedimento di estinzione, sentito il parere del comune interessato. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di trasferimento del personale di cui al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 18 dicembre 1991

GIAMPAOLI

*Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal servizio legislativo e affari istituzionali in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 3664 del 21 luglio 1986 ed aventi la finalità di facilitare la lettura della legge pubblicata.*

92R0172

## LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 37.

**Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 2 concernente l'acquisto di un fabbricato da destinare a sede degli uffici del consiglio regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140-bis del 23 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della L.R. 18 gennaio 1991, n. 2 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto dall'«Immobiliare Olimpia S.r.l.» di Ancona del sottoindicato immobile da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale, nel limite di spesa di complessive lire 1.500.000.000 di cui lire 1.456.000.000 quale prezzo di acquisto (IVA compresa) e lire 44.000.000 per oneri fiscali, spese notarili ed altre accessorie.

2. Il fabbricato, sito in Comune di Ancona, via E. Cialdini, n. 3, è composto di n. 6 unità catastali, distinte nei registri catastali alla partita n. 21.444, foglio 7, zona censuaria 2:

particella n. 401 sub 1, p.t., categ. A/10, cl. 4, consistenza vani 8, rendita catastale lire 4.744;

particella n. 401 sub 2, p.t., categ. C 3, cl. 6, consistenza mq 138, rendita catastale lire 2.346;

particella n. 401 sub 4, p.t., categ. C 2, cl. 9, consistenza mq 127, rendita catastale lire 1.143;

particella n. 401 sub 18, p.t.;

particella n. 401 sub 19, p. S1;

particella n. 401 sub 20, p. 1.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare eventuali rettifiche e precisazioni dei dati catastali descrittivi dell'immobile che si rendano necessarie al fine della stipulazione dell'atto di acquisto».

## Art.

1. L'articolo 2 della L.R. 18 gennaio 1991, n. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Al pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1360210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991».

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 19 dicembre 1991

GIAMPAOLI

92R0173

**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 38.**

**Utilizzo graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli e prove pratiche, per posti vacanti della V qualifica funzionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140-bis del 23 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Le graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici, per titoli e prova pratica, espletati per posti e profili professionali della quinta qualifica funzionale, in attuazione della L.R. 26 giugno 1986, n. 18, sono utilizzate per il periodo di tre anni dalla loro approvazione per i posti risultanti vacanti, istituiti con L.R. 26 aprile 1990, n. 30 per i servizi della giunta regionale, secondo i criteri previsti dai rispettivi bandi, nonché secondo le modalità e i limiti di cui ai seguenti commi.

2. La Giunta regionale provvede preliminarmente all'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale nell'ambito della quinta qualifica funzionale del personale in posizione di comando avente i requisiti previsti dalla L.R. 17 gennaio 1991, n. 1.

3. Effettuati gli inquadramenti di cui al precedente comma 2, gli ulteriori posti vacanti sono coperti mediante utilizzazione delle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo nei seguenti limiti:

- a) sino ad un massimo di 50 unità per il profilo professionale 5.01 Operatore dei servizi generali;
- b) sino ad un massimo di 50 unità per il profilo professionale 5.03 Operatore tecnico;
- c) sino ad un massimo di 50 unità per il profilo professionale 5.03 Operatore di elaborazione dati;
- d) sino ad un massimo di 5 unità per il profilo professionale 5.05 Operatore magazziniere.

4. La presente legge non si applica per i posti vacanti del contingente del personale assegnato al consiglio regionale così come determinato dal comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 30/1990, in conformità alla L.R. 4/1989.

**Art. 2.**

1. L'onere per l'attuazione della presente legge grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 20 dicembre 1991

GIAMPAOLI

92R0174

**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1991, n. 39.**

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1991.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 143 del 30 dicembre 1991)*

*(Omissis).*

92R0175

**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 40.**

**Modifica dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1986, n. 13 sulla disciplina delle concessioni di acquicoltura o piscicoltura.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 144 del 31 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della L.R. 12 giugno 1986, n. 13 è sostituito dal seguente:

«Le concessioni di piscicoltura o acquicoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 11 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 modificato dall'articolo 41 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e del D.M. 14 gennaio 1949, in atto al primo gennaio 1991, sono prorogate fino alla emanazione della legge quadro di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 dicembre 1991

GIAMPAOLI

92R0176

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Da Luca  
Via A. Hario, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVOIA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **YARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
D.I.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alferi, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E. Di. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Danle, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 82
- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & G. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalini, 37
- SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via X/1 Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 2 \*

L. 2.400